

Del che il presente è verbale.

IL PRESIDENTE P.T.

F.to Bernabei

L'ISTRUTTORE AMM/VO

F.to Bochicchio

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Fontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Addi, 28/07/2023

L'Istruttore Amm/vo  
L'Istruttore Amministrativo Incaricato  
.....  
(*F.to Bochicchio*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line il 28/07/2023, ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Addi, 28/07/2023

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Fontana

Il sottoscritto Segretario Generale inoltre,

ATTESTA

che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile  
ai sensi dell'articolo 134, comma 4, T.U. ord. EE.LL

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Fontana

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. ord. EE.LL.);

Addi.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Addi, .....

Il funzionario incaricato

.....



CITTÀ DI POTENZA

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. d'Ord. 84

del 27/07/2023

**OGGETTO: Atto di indirizzo ai sensi dell'art.17-bis del D.L. 34/2023, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n°56 (pubblicato in G.U. 29/05/2023, n°124, di conferma dello stralcio parziale ai sensi dell'art. 1, comma 227 e di adozione della definizione agevolata dei debiti, ai sensi del comma 231, Legge n°197/2022.**

L'anno 2023 il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 08:30, a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio comunale presso la Sala consiliare di Via Nazario Sauro, in 1^ convocazione ed in seduta ordinaria sotto la Presidenza del geom. Rocco Vincenzo Bernabei, nella sua qualità di Presidente *pro tempore* e con la partecipazione del Segretario Generale dott.ssa Maria Grazia Fontana.

A seguito di appello nominale effettuato all'inizio della seduta, alle ore 10:23 risultano presenti n. 27 Consiglieri su n.33 assegnati.

Alla trattazione dell'argomento riportato in oggetto risultano essere presenti o assenti i seguenti Consiglieri come appresso indicati:

1. GUARENTE MARIO – Sindaco

- |                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 2. POLESE STEFANIA          | 18. QUARATINO ROCCO                 |
| 3. FERRARA MANUELA          | 19. DAPOTO FABIO                    |
| 4. LIOI MICHELE             | 20. BENEVENTI MICHELE (a)           |
| 5. VELLUZZI GIULIANO        | 21. STELLA BRIENZA ENZO (a)         |
| 6. ARISTIDE ELENA ROMILDA   | 22. FALOTICO ROBERTO (a)            |
| 7. LAMONEA ROSA             | 23. ANDRETTA BIANCA (a)             |
| 8. WILLIAM MARY             | 24. BLASI ANGELA (a)                |
| 9. GALGANO CARMELA          | 25. PERGOLA ROCCO (a)               |
| 10. BERNABEI ROCCO VINCENZO | 26. FLORE FRANCESCO SALVATORE (a)   |
| 11. CARULLI MICHELE         | 27. TRAMUTOLI VALERIO (a)           |
| 12. DI GIUSEPPE ANTONIO     | 28. GIUZIO FRANCESCO CARMINE (a)    |
| 13. RESTAINO MATTEO (a)     | 29. BISCAGLIA GIUSEPPE VINCENZO (a) |
| 14. SALVIA GIOVANNI         | 30. SMALDONE PIERLUIGI (a)          |
| 15. TELESKA ILARIA (a)      | 31. FALCONERI MARCO (a)             |
| 16. CANNIZZARO FRANCESCO    | 32. TELESKA VINCENZO (a)            |
| 17. CALO' PIETRO            | 33. FUGGETTA ANGELA (a)             |

Consiglieri presenti n. 17 su n. 33 assegnati.

La seduta è pubblica.

"a" indica l'assenza del Consigliere.

Il Presidente passa alla trattazione del punto n°41 iscritto all'ordine del giorno, avente ad oggetto "Atto di indirizzo ai sensi dell'art.17-bis del D.L. 34/2023, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n°56 (pubblicato in G.U. 29/05/2023, n°124, di conferma dello stralcio parziale ai sensi dell'art. 1, comma 227 e di adozione della definizione agevolata dei debiti, ai sensi del comma 231, Legge n°197/2022" e cede la parola all'assessore Blasi che espone la relativa proposta.

Si dà atto che entrano i consiglieri: Telesca V, Biscaglia, Guzio, Falotico, Stella Brienza, Flore e Falconeri.

Il Presidente apre la discussione sulla proposta appena illustrata e chiedono di intervenire i consiglieri Telesca V. (si dà atto che entrano le consigliere Blasi e Andretta), Di Giuseppe, Falconeri (si dà atto che entra il consigliere Beneventi), Galgano, William, Falotico, Cannizzaro, Giuzio (si dà atto che la consigliera Blasi lascia l'Aula alle ore 12:15), Stella Brienza, segue la replica dell'assessore Blasi.

Il contenuto dei singoli interventi è riportato nel resoconto integrale della seduta, depositato agli atti d'ufficio.

Per dichiarazioni di voto intervengono i Consiglieri:

Giuzio – *La Basilicata Possibile* - preannuncia voto contrario;  
Flore - + *Europa* - " astensione;  
Telesca V. - *Gruppo Misto* - " voto contrario;

si dà atto che assume la Presidenza il consigliere Biscaglia,

Di Giuseppe – *Popolo Idea Libertà* - preannuncia voto favorevole;

si dà atto che riassume la Presidenza il Presidente Bernabei,

Galgano – *Fratelli d'Italia* - preannuncia voto favorevole  
Falotico – *Partito Democratico* - " " contrario  
Cannizzaro – *Noi con l'Italia* - " " favorevole  
Stella Brienza – *Potenza Prima* - " " contrario.

Il contenuto dei singoli interventi è riportato nel resoconto integrale della seduta, depositato agli atti d'ufficio.

Il Presidente, constatato che non vi sono altre dichiarazioni di voto, passa alla votazione palese per alzata di mano della proposta iscritta al punto n°41 dell'ordine del giorno, relativa a "Atto di indirizzo ai sensi dell'art.17-bis del D.L. 34/2023, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n°56 (pubblicato in G.U. 29/05/2023, n°124, di conferma dello stralcio parziale ai sensi dell'art. 1, comma 227 e di adozione della definizione agevolata dei debiti, ai sensi del comma 231, Legge n°197/2022", previo appello nominale al quale risultano presenti i seguenti 24 Consiglieri: Guarente, Polese, Ferrara, Lioi, Velluzzi, Aristide, Lamonea, William, Galgano, Bernabei, Carulli, Di Giuseppe, Salvia, Cannizzaro, Calò, Quaratino, Dapoto, Beneventi, Stella Brienza, Falotico, Andretta, Flore, Biscaglia, Telesca V.

La votazione palese per alzata di mano dà il seguente risultato:

- Presenti n°24

- Votanti n°22
- Astenuti n°2 (Flore e Andretta)
- Favorevoli n°17
- Contrari n°5 (Bernabei-Stella Brienza-Biscaglia-Telesca V.-Falotico)

Il Presidente proclama il risultato: il punto n°41 iscritto all'ordine del giorno relativo a: "Atto di indirizzo ai sensi dell'art.17-bis del D.L. 34/2023, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n°56 (pubblicato in G.U. 29/05/2023, n°124, di conferma dello stralcio parziale ai sensi dell'art. 1, comma 227 e di adozione della definizione agevolata dei debiti, ai sensi del comma 231, Legge n°197/2022" è approvato a maggioranza.

Si passa, infine, alla votazione palese per alzata di mano per la immediata eseguibilità dell'atto, che dà il seguente risultato:

- Presenti n°24
- Votanti n°17
- Astenuti n°7 (Flore-Andretta-Bernabei-Stella Brienza-Biscaglia-Telesca V.-Falotico)
- Favorevoli n°17
- Contrari n°//

Il Presidente proclama il risultato: l'immediata eseguibilità per il punto n°41 iscritto all'ordine del giorno è approvata a maggioranza.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: "Atto di indirizzo ai sensi dell'art.17-bis del D.L. 34/2023, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n°56 (pubblicato in G.U. 29/05/2023, n°124, di conferma dello stralcio parziale ai sensi dell'art. 1, comma 227 e di adozione della definizione agevolata dei debiti, ai sensi del comma 231, Legge n°197/2022", allegata quale parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dalla II Commissione consiliare permanente;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

Con votazioni palesi che hanno dato i risultati riportati in narrativa,

#### DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: "Atto di indirizzo ai sensi dell'art.17-bis del D.L. 34/2023, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n°56 (pubblicato in G.U. 29/05/2023, n°124, di conferma dello stralcio parziale ai sensi dell'art. 1, comma 227 e di adozione della definizione agevolata dei debiti, ai sensi del comma 231, Legge n°197/2022", allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
- Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, T.U. ord. EE.LL.



# CITTÀ DI POTENZA

U. D. BILANCIO E PARTECIPATE

\*\*\*

Ufficio Entrate tributarie  
Ufficio "Contabilità e Gestione finanziaria"  
Ufficio "Bilancio e Programmazione finanziaria - Partecipate"

**Oggetto: Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 34/2023, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n. 56 (pubblicato in G.U. 29/05/2023, n. 124), di conferma dello stralcio parziale ai sensi dell'articolo 1, comma 227 e di adozione della definizione agevolata dei debiti, ai sensi del comma 231, Legge n. 197/2022.**

*Relazione istruttoria e illustrativa sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale*

## **PREMESSO CHE:**

- il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n. 56 (in G.U. 29/05/2023, n. 124 - ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/06/2023), introduce alcune ulteriori disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali non riscosse tramite l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R);
- la novella recepisce alcune sollecitazioni volte a ripristinare una necessaria parità di trattamento, sia tra Comuni che tra contribuenti, in ragione del soggetto cui sia stata affidata l'attività di riscossione coattiva delle entrate (Agente della riscossione, Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.A. ovvero lo stesso Comune, in caso di riscossione diretta, ovvero il Concessionario della Riscossione incaricato, iscritto all'Albo, tenuto dal Ministero delle Finanze, dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali);
- la modifica normativa permette, ora, agli enti locali di scegliere, con l'adozione di un proprio atto regolamentare, non solo l'adesione agli interventi di cancellazione parziale dei ruoli di minore entità, ma anche la facoltà di adozione degli strumenti di definizione agevolata relativi alle ingiunzioni di pagamento e agli accertamenti esecutivi non affidati all'AdE-R;
- l'art. 17-bis, del D.L. n. 34/2023 disciplina la facoltà per i Comuni di disporre:
  - a) lo stralcio parziale delle ingiunzioni con importo residuo fino a mille euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, similmente a quanto previsto, dall'art. 1, comma 227, legge n. 197/2022, per i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R) - l'adozione dello stralcio parziale è oggetto di apposita delibera consiliare;
  - b) la definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi notificati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, similmente a quanto previsto, dall'art. 1, comma 231 legge n. 197/2022, per i carichi affidati all'AdE-R – proposta di regolamento per la definizione agevolata allegata alla presente deliberazione;



ORIGINALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dot.ssa Maria Grazia Fortana

**DATO ATTO**, pertanto, **CHE**:

- lo stralcio e la definizione agevolata, quindi, ricalcano esattamente quanto previsto per i carichi affidati all'Agente della riscossione nazionale;
- per quanto riguarda l'oggetto dello stralcio e/o della definizione agevolata, questo interessa tutti gli importi confluiti in un'ingiunzione di pagamento o, a decorrere dal 2020, in un accertamento esecutivo, quindi entrate tributarie e non;

**CONSIDERATO CHE** solo con riferimento alla definizione agevolata, mutuata dal comma 231 della legge 197/2022, il Legislatore ha elencato una serie di ambiti rimessi alla potestà regolamentare;

**PRESO ATTO CHE** l'art. 17-bis, D.L. n. 34/2023 è applicabile ai casi di "riscossione diretta" o di affidamento ai soggetti iscritti nell'Albo di cui all'art. 53 D.Lgs. n. 446/1997 e rientrano, senza alcun dubbio, nell'ambito di applicazione, benché non espressamente citati, anche gli atti emessi dalla *società in house*;

**DATO ATTO CHE** la normativa in esame conferisce la facoltà al Comune, da esercitarsi mediante "le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti", e, quindi, per gli enti locali, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

**PRESO ATTO CHE:**

il regolamento dovrà essere adottato "*entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione*" del D.L. n. 34/2023 (art. 17-bis, co. 1), ossia entro il prossimo 29 luglio 2023;

- l'art. 17-bis, D.L. n. 34/2023, precisa, al comma 7, che i provvedimenti adottati dagli enti locali, in deroga alle norme ordinarie in materia, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ente locale e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici;

**CONSIDERATO CHE:**

(a) per quanto attiene allo **stralcio parziale delle ingiunzioni fino a mille euro**:

- l'articolo 17-bis, comma 1, D.L. n. 34/2023, prevede che i Comuni possano disporre l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 227, legge n. 197/2022. Il comma 227 prevede lo stralcio parziale per i crediti vantati da enti diversi da quelli indicati nel comma 222, e quindi anche dai Comuni. In particolare, la norma prevede che per i debiti di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni centrali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, D.P.R. n. 602/1973. Pertanto, con lo stralcio parziale ex co. 227 restano dovuti, il "capitale" e le somme maturate alla data del 1° gennaio scorso a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

- la disposizione fa riferimento a debiti risultanti “dai singoli carichi”, concetto questo non rinvenibile non solo nel caso di riscossione diretta da parte dell’ente territoriale, ma neanche nel caso di affidamento al concessionario della riscossione. Si ritiene che, in via surrogata, possa farsi riferimento alle singole partite delle ingiunzioni emesse, con data certa. Sul punto si ricorda che per giurisprudenza di legittimità costante la notificazione dell’atto tributario, già esistente e perfetto, assolve alla duplice funzione di tutelare le contrapposte esigenze dell’ente impositore di riscuotere quanto dovuto e del contribuente di esercitare il proprio diritto al contraddittorio. Sicché è solo con la notifica che l’atto esplica i suoi effetti anche nei confronti del destinatario. Tuttavia, la nozione di “affidamento dei carichi” all’AdE-R prescinde dalla notifica della cartella, valorizzando un atto di mera trasmissione di atti tra amministrazioni, sicché anche per le ingiunzioni, sia in tema di stralcio che di definizione agevolata, si ritiene possibile ed opportuno fare riferimento agli atti emessi dall’ente locale e consegnati al concessionario, a prescindere dalla verifica dell’avvenuta notificazione. Questo riferimento appare aderente alla ratio della norma ed è già stato assunto dal legislatore, che nel passaggio dall’accertamento “tradizionale” all’accertamento esecutivo, ha fatto riferimento agli “atti emessi” a partire dal 1° gennaio 2020. Pertanto, lo stralcio parziale potrà, in generale, interessare le ingiunzioni fiscali consegnate, ad esempio, attraverso liste di carico, secondo la disciplina dei contratti di affidamento. Nel caso di atti emessi per conto dell’ente locale dall’affidatario in quanto concessionario delle relative attività di accertamento, il punto di riferimento va individuato nella data di emissione degli atti stessi;

- oggetto di definizione sono tutte le entrate, tributarie e patrimoniali, incluse in un’ingiunzione di pagamento, di importo residuo inferiore a 1.000 euro. Con riferimento alle cartelle, la normativa fa riferimento ai “singoli carichi” ed altrettanto dovrà farsi con riferimento alle ingiunzioni, nell’ipotesi in cui l’ingiunzione rechi più crediti, anche di natura diversa. Occorrerà, quindi, riferirsi ai crediti residui al 1° gennaio 2023, per ogni singolo carico, e non all’importo originario ingiunto, il quale potrebbe essersi ridotto nel corso del tempo per effetto di intervenuti pagamenti rateali o annullamenti parziali. Infine, si precisa che rientrano nella previsione dello stralcio parziale anche le contravvenzioni al codice della strada. Infatti, nonostante l’art. 17-bis, D.L. n. 34/2023 non richiami espressamente anche il comma 228, legge 197/2022, tale disposizione è comunque applicabile in virtù del fatto che il comma 227, mantiene fermo quanto disposto dai commi 225, 226 e 228. A ciò si aggiunga che anche le contravvenzioni al codice della strada sono rimosse tramite ingiunzione di pagamento, di cui al R.D. n. 639/1910. Si ricorda che il comma 228 riguarda specificatamente le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie. Per le contravvenzioni stradali, lo stralcio si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, comprese le maggiorazioni semestrali di cui all’art. 27, co. 6, legge n. 689/1981 e gli interessi di mora di cui all’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973. Pertanto, l’annullamento automatico non opera con riferimento al valore della sanzione e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dell’ingiunzione di pagamento;

**(b) per quanto attiene alla definizione delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi:**

- l’articolo 17-bis, comma 1, D.L. n. 34/2023, prevede, infine, che i Comuni possano disporre l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 231, legge n. 197/2022. Sulla base del comma 231, i “*singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022*” possono essere estinti su richiesta del contribuente senza corrispondere interessi, aggi e sanzioni. Pertanto, una volta definito il perimetro di applicabilità dell’estensione del comma 231 agli atti di riscossione degli enti locali, la



definizione agevolata consentirà al contribuente di estinguere i debiti senza corrispondere le somme relative agli interessi, alle somme maturate a titolo di aggio ed alle sanzioni, limitando il versamento alle somme dovute a titolo di capitale e a quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti di riscossione;

- per quanto riguarda il perimetro di applicazione, sotto il profilo tipologico possono essere oggetto della definizione sia le ingiunzioni di pagamento che gli accertamenti esecutivi introdotti nell'ordinamento dal 2020. Per le ingiunzioni occorrerà fare riferimento alle ingiunzioni emesse direttamente dall'ente, in caso di riscossione diretta, oppure ai crediti inclusi in atti emessi dall'ente e destinati ad essere trasmessi ai soggetti affidatari ai fini della riscossione coattiva ovvero in ingiunzioni fiscali già emesse dal Concessionario della riscossione. Ovviamente nel caso di accertamenti emessi dal soggetto affidatario in quanto concessionario del servizio, il riferimento sarà agli atti emessi dal concessionario medesimo per conto dell'ente; si ritiene non rientrino nell'ambito della definizione agevolata gli accertamenti esecutivi notificati dal Comune, ma non ancora trasmessi ad AdE-R ai sensi dell'art. 1, comma 792, lett. b), legge n. 160/201913. A tale conclusione si perviene considerando che i commi 1 e 7 dell'art. 17-bis fanno espressamente riferimento alle modalità di riscossione alternative a quelle relative alla riscossione coattiva tramite AdE-R, normalmente oggetto di specifica regolamentazione locale ai sensi dell'articolo 52, co. 5 del D.Lgs n. 446/1997;

**RITENUTO CHE** per quanto concerne i pagamenti e gli altri ambiti di regolamentazione concernente la definizione agevolata ex comma 231, art. 1, L. 1197/2022, si rinvia a quanto previsto nell'allegata proposta di regolamento oggetto del presente provvedimento;

**ATTESO CHE** dalle verifiche effettuate dai competenti Uffici comunali è risultato che:

- **rientrano nella definizione agevolata le ingiunzioni di pagamento direttamente emessi e notificati dagli uffici comunali e divenuti definitivi entro il 30 giugno 2022**, relativi ad entrate tributarie e patrimoniali;

- **rientrano nello stralcio parziale e nella definizione agevolata anche i carichi affidati in riscossione alla società Assoservizi S.r.l.**, società affidataria in forza della Determina n. 334 del 29/11/2012 del Dirigente della U.D. "Bilancio e Finanze", con cui è stata disposta la prosecuzione dell'attività di riscossione alla Assoservizi S.r.l., già mandante dell'ATI aggiudicataria della procedura di gara bandita dal Comune di Potenza sino a tutto il 30 settembre 2015 e che l'importo complessivo delle cartelle/carichi affidati in riscossione risulta essere pari ad uro 3.865.453,51 in sorte capitale, Euro 1.791.776,21 per accessori (sanzioni ed interessi) ed euro 154.004,83 per spese di procedura, di cui € 1.506.008,91 in sorte capitale per il solo lo stralcio parziale previsto dal presente provvedimento, come da prospetto, con dati al 26 giugno 2023, acquisito e conservato agli atti dell'U.D. "Bilancio e Partecipate", ex comma 227, art. 1, L. 197/2022, mentre la restante parte potrà essere oggetto di definizione agevolata ex comma 231, art. 1, L. 197/2022, parallelamente a quanto già previsto direttamente dal legislatore statale per i carichi affidati all'Agente della riscossione, Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.A.;

**PRECISATO CHE** gli importi sopra riportati sono frutto di verifiche e stime effettuate dagli Uffici comunali competenti e che, comunque, dovranno essere meglio quantificati e confermati nel corso della gestione da parte di Assoservizi S.r.l. con le modalità stabilite dal

decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n. 56;

**RITENUTO**, pertanto, alla luce della sopra riportata articolata premessa, di:

- (a) procedere con lo stralcio parziale delle ingiunzioni fino a mille euro detenuti presso la società di riscossione Assoservizi S.r.l.;
  - (b) disporre la definizione agevolata delle ingiunzioni emesse direttamente dagli uffici comunali e divenuti definitive entro il 30 giugno 2022;
  - (c) approvare, d'intesa con Assoservizi S.r.l., la definizione agevolata delle ingiunzioni;
- il tutto come da allegato regolamento che costituisce parte sostanziale e integrante del presente provvedimento;

**RITENUTO**, inoltre, **CHE** il provvedimento in questione comporterà, per il Comune di Potenza, un auspicato incasso derivante dallo stralcio parziale delle ingiunzioni fino a mille euro e dalla definizione agevolata delle ingiunzioni;

**DATO ATTO CHE** il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio;

**VISTO** l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

**DATO ATTO CHE** la presente proposta di deliberazione sarà inviata alla Seconda Commissione consiliare Permanente prima dell'approvazione da parte del Consiglio comunale;

**INDIVIDUATO** il Responsabile del procedimento nella persona del dott. Vito Di Lascio, in qualità di Dirigente dell'U.D. "Bilancio e Partecipate" - Responsabile del Servizio finanziario del Comune di Potenza;

**ACQUISITI**, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine:

alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Dirigente responsabile della U.D. "Bilancio e Partecipate"

alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario

che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**VISTI:**

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto del Comune di Potenza;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente;



**ORIGINALE**  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dot.ssa Maria Grazia Fontana

Tutto quanto sopra esposto, si propone al Consiglio comunale di adottare la seguente

## DELIBERAZIONE

**1. DI DARE ATTO CHE** le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**2. DI PROCEDERE**, alla luce della sopra riportata articolata premessa:

(a) con lo stralcio parziale delle ingiunzioni fino a mille euro detenuti presso la società di riscossione Assoservizi S.r.l.;

(b) con la definizione agevolata delle ingiunzioni emesse direttamente dagli uffici comunali e divenuti definitive entro il 30 giugno 2022;

(c) con l'approvazione, d'intesa con Assoservizi S.r.l., della definizione agevolata delle ingiunzioni;

il tutto come da allegato regolamento che costituisce parte sostanziale e integrante del presente provvedimento (**Allegato A**);

**3. DI DARE NOTIZIA** sul sito internet istituzionale dell'Ente dell'approvazione del presente provvedimento;

**4. DI DISPORRE:**

- la pubblicazione del presente provvedimento e del relativo **Allegato A**, denominato **“REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI”**, sul sito internet istituzionale del Comune di Potenza che, ai sensi dell'art. 17-bis, D.L. n. 34/2023, comma 7, in deroga alle norme ordinarie in materia, acquista efficacia dalla data di pubblicazione;

- la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici;

Infine, con votazione separata


**5. DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del testo unico degli enti locali approvato con d. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. , considerato il termine di scadenza per l'approvazione consiliare fissato al 29 luglio 2023.

Potenza, 18 luglio 2023

Il Dirigente dell'Unità di Direzione  
Bilancio e Partecipate  
dott. Vito DI LASCIO



L'Assessore con delega ai Tributi e al Bilancio  
avv. Gianmarco BLASI




ORIGINALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Grazia F...



**Oggetto: Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 34/2023, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n. 56 (pubblicato in G.U. 29/05/2023, n. 124), di conferma dello stralcio parziale ai sensi dell'articolo 1, comma 227 e di adozione della definizione agevolata dei debiti, ai sensi del comma 231, Legge n. 197/2022.**

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), si esprime il seguente parere attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa: FAVOREVOLE

Potenza, 18 luglio 2023



Il Dirigente  
dott. Vito Di Lascio

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE

Potenza, 18 luglio 2023



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
dott. Vito Di Lascio



ORIGINALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Grazia Fontana